

Sviluppo Artigiano
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Via della Pila 3/A
30175 MARGHERA (VE)

In relazione al **MUTUO CHIROGRAFARIO VALIDO FINO A SCADENZA** del _____ da Voi concesso o che Vi siete dichiarati disposti a concedere a _____ (P. IVA _____) per l'importo di € _____,00 (Euro _____/00) io sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), residente in _____ con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore fino all'ammontare di € _____,00 (Euro _____/00) comprensivo degli eventuali sconfinamenti concessi. Oltre alla somma di cui sopra la fideiussione si estende ad interessi, commissioni, spese ed accessori dovuti dal nominativo suddetto e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti

Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare a Sviluppo Artigiano le somme che fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono assunte in via solidale ed indivisibile anche nei confronti dei successori o aventi causa, a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Recesso dalla garanzia

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite

Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione a Sviluppo Artigiano con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dal Confidi solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione.

Il fideiussore può recedere senza che Sviluppo Artigiano sia tenuto ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni ed effetti emessi dal debitore ed ancora in circolazione. Il garante risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso acquista efficacia, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti alla data suindicata.

Art. 5 - Proroghe, dilazioni di pagamento e rinnovi dell'operazione garantita

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata da Sviluppo Artigiano al fideiussore, circostanza di cui il fideiussore prende atto e consapevolezza.

Art. 6 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano.

Sviluppo Artigiano è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, Sviluppo Artigiano è tenuto a comunicare annualmente al fideiussore le informazioni relative al rapporto garantito previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.

Art. 7 - Responsabilità del fideiussore

I diritti derivanti a Sviluppo Artigiano dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 8 - Pagamento del fideiussore

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

Le risultanze delle scritture contabili del Confidi, fanno prova, ai fini della determinazione del debito garantito, anche nei confronti del garante, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza Sviluppo Artigiano darà tempestiva comunicazione al fideiussore.

Il fideiussore riconosce al Confidi il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 9 - Invalidità dell'obbligazione garantita

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito

Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui Sviluppo Artigiano eserciti la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 11 - Luogo del pagamento

I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale di Sviluppo Artigiano e secondo le modalità condivise con la sede centrale di Sviluppo Artigiano.

Art. 12 - Efficacia della fideiussione

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di Sviluppo Artigiano nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte di Sviluppo Artigiano.

Art. 13 - Postergazione dei diritti del Fideiussore:

Si conviene che il diritto di regresso e surroga spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale e degli altri coobbligati, sia postergato nei confronti di Sviluppo Artigiano sino a che il credito dello stesso verso il debitore principale non sia interamente estinto.

In caso di assoggettamento a procedura concorsuale di un obbligato solidale, il diritto di regresso e surroga del fideiussore nei confronti di tale obbligato solidale è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Garanzia prestata dai coniugi

Ove la garanzia sia prestata da un soggetto coniugato in regime di comunione patrimoniale dei beni, Sviluppo Artigiano è espressamente autorizzato, in deroga all'art. 190 c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, su beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 15 - Invio della corrispondenza

L'invio al fideiussore di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal fideiussore. In ogni momento il fideiussore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio e previa debita comunicazione scritta al Confidi.

Le comunicazioni saranno effettuate da Sviluppo Artigiano al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo indicato nel presente atto ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 16 - Segnalazione della garanzia

Il fideiussore autorizza espressamente Sviluppo Artigiano a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei propri bilanci.

Art. 17- Legge applicabile e Foro competente

La presente garanzia è regolata dalla legge Italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Venezia, tranne nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 18 – Disciplina riservata ai consumatori

Qualora il fideiussore rivesta la qualità di Consumatore, secondo la disciplina prevista Codice del Consumo di cui al D.lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le clausole che precedono verranno applicate in quanto compatibili con la citata disciplina speciale o qualora oggetto di specifica trattativa con il fideiussore stesso. In caso di controversia sarà competente il Foro corrispondente a quello di residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

Art. 19 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami

Sviluppo Artigiano osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il fideiussore e Sviluppo Artigiano, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il fideiussore può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a Sviluppo Artigiano - Via Della Pila, 3/A - 30175 Venezia-Marghera o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: legale@sviluppoartigiano.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. In ogni caso, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Garante può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.sviluppoartigiano.it, o www.arbitrobancariofinanziario.it o ancora al Confidi stesso.

Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.

(Luogo e data)

(Sviluppo Artigiano)

(Firma leggibile)

Scelta della modalità per l'invio delle comunicazioni periodiche

In relazione al rapporto, dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche ex art. art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB) e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

in forma elettronica all'indirizzo PEC _____ comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;

in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto:

via/piazza _____ n° _____

CAP _____ Comune _____ Prov. (____)

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti pattuizioni:

Art. 2 – (reviviscenza della fideiussione)

Art. 4 – (recesso dalla garanzia)

Art. 6 – (informazioni sull'andamento del rapporto garantito)

Art. 7 – (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.)

Art. 8 – primo comma (pagamento a semplice richiesta)

Art. 9 – (invalidità dell'obbligazione garantita)

Art. 10 – (rinuncia ad opporre eccezioni)

Art. 12 – secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)

Art. 13 – (postergazione dei diritti del Fideiussore)

Art. 14 – (garanzia prestata dai coniugi)

Art. 17 – (legge Applicabile e Foro competente)

Art. 18 – (disciplina riservata ai consumatori)

Art. 19 – (pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami)

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

Dichiaro, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto unitamente al Foglio Informativo.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

Sviluppo Artigiano
SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Via della Pila 3/A
30175 MARGHERA (VE)

In relazione al **MUTUO CHIROGRAFARIO VALIDO FINO A SCADENZA** del _____ da Voi concesso o che Vi siete dichiarati disposti a concedere a _____ (P. IVA _____) per l'importo di € _____,00 (Euro _____/00) io sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), residente in _____ con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore fino all'ammontare di € _____,00 (Euro _____/00) comprensivo degli eventuali sconfinamenti concessi. Oltre alla somma di cui sopra la fideiussione si estende ad interessi, commissioni, spese ed accessori dovuti dal nominativo suddetto e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La fideiussione garantisce quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Art. 2 - Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti

Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare a Sviluppo Artigiano le somme che fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono assunte in via solidale ed indivisibile anche nei confronti dei successori o aventi causa, a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Recesso dalla garanzia

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite

Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione a Sviluppo Artigiano con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dal Confidi solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione.

Il fideiussore può recedere senza che Sviluppo Artigiano sia tenuto ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni ed effetti emessi dal debitore ed ancora in circolazione. Il garante risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso acquista efficacia, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti alla data suindicata.

Art. 5 - Proroghe, dilazioni di pagamento e rinnovi dell'operazione garantita

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata da Sviluppo Artigiano al fideiussore, circostanza di cui il fideiussore prende atto e consapevolezza.

Art. 6 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano.

Sviluppo Artigiano è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, Sviluppo Artigiano è tenuto a comunicare annualmente al fideiussore le informazioni relative al rapporto garantito previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.

Art. 7 - Responsabilità del fideiussore

I diritti derivanti a Sviluppo Artigiano dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 8 - Pagamento del fideiussore

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

Le risultanze delle scritture contabili del Confidi, fanno prova, ai fini della determinazione del debito garantito, anche nei confronti del garante, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza Sviluppo Artigiano darà tempestiva comunicazione al fideiussore.

Il fideiussore riconosce al Confidi il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 9 - Invalidità dell'obbligazione garantita

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 10 - Recesso dal rapporto garantito

Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui Sviluppo Artigiano eserciti la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 11 - Luogo del pagamento

I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale di Sviluppo Artigiano e secondo le modalità condivise con la sede centrale di Sviluppo Artigiano.

Art. 12 - Efficacia della fideiussione

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di Sviluppo Artigiano nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte di Sviluppo Artigiano.

Art. 13 - Postergazione dei diritti del Fideiussore:

Si conviene che il diritto di regresso e surroga spettante al fideiussore nei confronti del debitore principale e degli altri coobbligati, sia postergato nei confronti di Sviluppo Artigiano sino a che il credito dello stesso verso il debitore principale non sia interamente estinto.

In caso di assoggettamento a procedura concorsuale di un obbligato solidale, il diritto di regresso e surroga del fideiussore nei confronti di tale obbligato solidale è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Garanzia prestata dai coniugi

Ove la garanzia sia prestata da un soggetto coniugato in regime di comunione patrimoniale dei beni, Sviluppo Artigiano è espressamente autorizzato, in deroga all'art. 190 c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, su beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 15 - Invio della corrispondenza

L'invio al fideiussore di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal fideiussore. In ogni momento il fideiussore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio e previa debita comunicazione scritta al Confidi.

Le comunicazioni saranno effettuate da Sviluppo Artigiano al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo indicato nel presente atto ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 16 - Segnalazione della garanzia

Il fideiussore autorizza espressamente Sviluppo Artigiano a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei propri bilanci.

Art. 17- Legge applicabile e Foro competente

La presente garanzia è regolata dalla legge Italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Venezia, tranne nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 18 – Disciplina riservata ai consumatori

Qualora il fideiussore rivesta la qualità di Consumatore, secondo la disciplina prevista Codice del Consumo di cui al D.lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le clausole che precedono verranno applicate in quanto compatibili con la citata disciplina speciale o qualora oggetto di specifica trattativa con il fideiussore stesso. In caso di controversia sarà competente il Foro corrispondente a quello di residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

Art. 19 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami

Sviluppo Artigiano osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il fideiussore e Sviluppo Artigiano, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il fideiussore può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a Sviluppo Artigiano - Via Della Pila, 3/A - 30175 Venezia-Marghera o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: legale@sviluppoartigiano.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. In ogni caso, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Garante può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.sviluppoartigiano.it, o www.arbitrobancariofinanziario.it o ancora al Confidi stesso.

Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.

(Luogo e data)

(Sviluppo Artigiano)

(Firma leggibile)

Scelta della modalità per l'invio delle comunicazioni periodiche

In relazione al rapporto, dichiaro di voler ricevere le comunicazioni periodiche ex art. art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB) e le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

in forma elettronica all'indirizzo PEC _____ comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;

in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto:

via/piazza _____ n° _____

CAP _____ Comune _____ Prov. (____)

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti pattuizioni:

Art. 2 – (reviviscenza della fideiussione)

Art. 4 – (recesso dalla garanzia)

Art. 6 – (informazioni sull'andamento del rapporto garantito)

Art. 7 – (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.)

Art. 8 – primo comma (pagamento a semplice richiesta)

Art. 9 – (invalidità dell'obbligazione garantita)

Art. 10 – (rinuncia ad opporre eccezioni)

Art. 12 – secondo comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)

Art. 13 – (postergazione dei diritti del Fideiussore)

Art. 14 – (garanzia prestata dai coniugi)

Art. 17 – (legge Applicabile e Foro competente)

Art. 18 – (disciplina riservata ai consumatori)

Art. 19 – (pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami)

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

Dichiaro, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente contratto unitamente al Foglio Informativo.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

Visto firmare da _____

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

COPIA SVILUPPO ARTIGIANO